

---

REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635

**Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (040U0635)**

Vigente al: 14-9-2018

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con 14. decreto 18 giugno 1931-II, n. 773;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.

100; Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo.:

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del testo unico, in data 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, il quale regolamento sara' visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi - Pavolini

L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.

Art. 30.

Insieme con l'avviso, puo' essere richiesto il consenso scritto dell'autorita' competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 31.

Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della legge, si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 28 del presente regolamento.

Art. 32.

Per l'esercizio della facolta' attribuita al Questore dal secondo comma dell'art. 27 della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento.

#### **Paragrafo 8° - Delle armi e delle munizioni da guerra.**

Art. 33.

« Sono armi da guerra », ai sensi dell'art. 28 della legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.

Sono armi « tipo guerra » quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra.

Sono « munizioni da guerra » le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia, destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico.

Art. 34.

La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall'art. 28 della legge, oltre alle generalita' complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:

- a) all'ubicazione delle officine;
- b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare;
- c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.

Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.

Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 35.

Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a cio' delegati.

La sorveglianza tecnica puo' essere esercitata anche dal Ministero della Guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facolta' di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.

Art. 36.

E' in facolta' del Ministero per l'interno di determinare la specie e la quantita' dei materiali da guerra che la ditta produttrice puo' tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali gia' fabbricati o in corso di fabbricazione.

Art. 37.

La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalita' e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantita' delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.

Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.

La licenza e' necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra.

Senza licenza del Ministero per l'interno e' vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.

Art. 38.

La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalita' e alla firma del richiedente, deve indicare:

a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;

b) le generalita' e la residenza del destinatario, nonche' il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;

c) la specie e la quantita' dei materiali.

Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 39.

Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalita' del richiedente:

- a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti;
- b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
- c) la specie e la quantita' dei materiali.

Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 40.

Le domande per il transito nel Regno di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli articoli 38 e 39 del presente regolamento.

Art. 41.

La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.

#### **Paragrafo 9°. - Delle passeggiate in forma militare.**

Art. 42.

Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 29 della legge, e' subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.

Art. 43.

E' considerata passeggiata in forma militare con armi l'adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi, nonche' l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.

#### **Paragrafo 10°. - Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere.**

Art. 44.

Sono considerati armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 30 della legge:

- a) tutti i fucili con una o piu' canne ad anima liscia, comprese le spingarde;
- b) i fucili con due canne rigate purché non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;
- c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne lisce ed una rigata), purché non idonei ad

impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;

d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 300;

e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;

f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.

Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala» e quelle ad aria compressa siano lunghe che corte.

Art. 45.

Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.

Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Art. 46.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 34, per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 38; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art. 40 del presente regolamento.

Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.

Art. 47.

Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita.

***((La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi***

**artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.))**

La licenza per la collezione di armi artistiche, rare od antiche, deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.

Art. 48.

La licenza di cui all'art. 31 della legge, per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, e' rilasciata dal Questore della Provincia nella quale si trova il Comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.

Sulle domande di transito provvede il Questore della Provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.

Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell'art. 41 del presente regolamento.

Art. 49.

E' vietata l'introduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge.

Art. 50.

L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui e' parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge, deve essere presentato al Questore della Provincia donde le armi sono spedite.

Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso.

L'avviso col visto deve accompagnare le armi.

Art. 51.

La dichiarazione di chi esercita l'industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'esatta ubicazione dell'officina;
- b) gli operai occupati in essa;
- c) il tipo riparazioni per cui l'officina e' attrezzata.

Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunziate nella prima dichiarazione.

Art. 52.

I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che e' vidimata dall'autorita' locale di P. S. e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi.

Non puo' essere dato incarico a persone che non diano affidamento per eta' e per condotta.

Art. 53.

L'autorita' di P. S. ha facolta' di stabilire speciali condizioni per il trasporto dello armi.

Art. 54.

Nel registro di cui all'art. 35 della legge si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione e' compiuta, della specie, contrassegni o quantita' delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale.

E' permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.

Art. 55.

La licenza pel trasporto di un campionario di armi non puo' essere rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali e' permesso il porto e per la quantita' strettamente necessaria ad uso campionario.

La qualita' e la quantita' delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve essere vidimata dai Questori delle provincie che si intende percorrere.

La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto d'armi, a portare armi per uso personale.

Art. 56.

Chi e' autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge, e' tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle Provincie che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.

**((14))**

-----

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998 , n. 112, ha disposto (con l'art. 163,

comma 2, lettera a) che "Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

Art. 57.

L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.

Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.

Art. 58.

La denuncia e' fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantita'.

Non e' ammessa la detenzione di bombe cariche.

In caso di trasferimento del detto materiale da una localita' all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella localita' dove il materiale stesso e' stato trasportato.

Chi denuncia, un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui e' in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.

Art. 59.

Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalita' e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.

Se gli aggiudicatari non appartengono al Comune in cui ha luogo l'asta, copia del verbale di aggiudicazione e' dal Questore trasmessa all'autorita' di P. S. competente per territorio.

Art. 60.

L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all'art. 40 della legge, puo' essere dato con pubblico manifesto.

La consegna e' eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorita' di P. S. o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell'autorita' di P. S. o dell'autorita' militare, che rilascia ricevuta.

Art. 61.

La licenza per il porto d'armi e' rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia **((in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio,))** su apposito libretto personale, formato:

a) da, una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonche' la indicazione delle generalita' e dei connotati;

b) da uno o piu' fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.

**((Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.))**

Art. 62.

La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorita', di P. S. e corredata:

a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;

b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede la autorita' di P. S. che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonche', quando occorra, del prezzo della copertina.

Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;

c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino o delle dimensioni di cm. 8 per 6;

d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 16 del R. decreto legge 16 dicembre

1935-XIV, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV n. 1143, sul tiro a segno nazionale.

Art. 63.

La domanda del minore emancipato per la concessione del porto d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l'avvenuta emancipazione.

Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto d'arme lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma dall'articolo 44 della legge, deve esibire anche un certificato della Società di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla Società stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel Comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minore deve farlo constare a mezzo di attestazione del podestà, il quale dichiarerà altresì che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

Per la rinnovazione della licenza per il porto dell'arme lunga da fuoco, il minore non emancipato deve esibire, sino all'anno in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, ovvero l'attestazione del podestà, come al comma precedente.

Art. 64.

L'autorità locale di P. S., eseguita, se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'articolo 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.

Art. 65.

L'autorità, di P. R. competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza.

Art. 66.

Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell'art. 608 del Codice di procedura penale, e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di P. S. competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'articolo 606 dello stesso Codice.

Art. 67.

L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di P. S. o al podestà.

Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.

Art. 68.

La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la

sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell'autorita' competente.

La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.

Art. 69.

Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'arme presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziario, a meno che l'autorita' competente non ne faccia richiesta.

Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'arme di diversa specie non scaduta.

La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'arme deve essere corredata dall'atto di consenso di cui allo art. 44 della legge.

Art. 70.

Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorita' di P. S. puo' richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art. 606 del Codice di procedura penale.

Art. 71.

Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate e' formato:

a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalita' e dei connotati del richiedente, nonche' quelle relative al decreto di nomina;

b) da uno o piu' fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente.

Art. 72.

L'autorita' di P. S. trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b) dell'articolo precedente e il vaglia per l'importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo.

Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo all'autorita' di P. S.

Art. 73.

Il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P. S., i pretori e i

magistrati addetti al Pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge.

Gli agenti di P. S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.

Gli agenti di P. S., riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.

La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.

Art. 74.

Fuori dei Casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell'amministrazione interessata.

Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge.

L'autorizzazione è data su tessera, conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all'art. 42 della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.

Art. 75.

Gli ufficiali, i capi squadra ed i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.

La relativa autorizzazione personale viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta del Comando di zona interessato.

Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge.

Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze Armate

della Stato che ne facciano domanda puo' essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata, da un certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso e' in servizio attivo permanente.

Art. 76.

I componenti delle societa' di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della societa' e vidimata dalla autorita' locale di P. S., che ha sempre facolta' di ritirarla per ragioni di ordine pubblico.

Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una societa' di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge.

Art. 77.

Non e' richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Art. 78.

Non e' richiesta licenza alle Sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.

Art. 79.

Per la concessione, a titolo di reciprocita', dei permessi gratuiti di porto d'arme al personale diplomatico, degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

Art. 80.

Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'articolo 45 del presente regolamento.

Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:

a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in piu' per ogni lama affiancata;

b) i coltelli o le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

**Paragrafo 11°. - Della prevenzione degli infortuni e dei disastri.**

Art. 81.

Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplosivi, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.

*((Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplosivi indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83)).*

Art. 82.

I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:

1. Polveri e prodotti affini negli effetti esplosivi;
2. Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplosivi;
3. Detonanti e prodotti affini negli effetti esplosivi;
4. Artifici e prodotti affini negli effetti esplosivi;
5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.

*((La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:*

**Gruppo A:**

- 1) bossoli innescati per artiglieria;
- 2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
- 3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
- 4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
- 5) cartucce per armi comuni e da guerra;

**Gruppo B:**

- 1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
- 2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
- 3) accenditori elettrici;
- 4) accenditori di sicurezza;

**Gruppo C:**

- 1) giocattoli pirici;

**Gruppo D:**

1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti

*ferroviari e stradali, nonche' quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;*

*2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;*

*3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;*

*4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;*

*Gruppo E:*

*1) munizioni giocattolo;*

*2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;*

*3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;*

*4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;*

*5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);*

*6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita)).*

Art. 83.

*((I prodotti esplosivi riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonche' i prodotti esplosivi muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformita' di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplosivi marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.))*

L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplosive di ogni categoria, nonche' le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino o caricamento proiettili e per la lavorazione di materiale da guerra.

*((L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalita' per il rilascio delle relative licenze.))*

L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.

Il Ministero dell'interno, sentito il parere della Commissione

consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli alleati stessi.

Art. 84.

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un Presidente e di undici membri.

Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al sesto; due possono essere scelti fra gli estranei all'Amministrazione dello Stato; uno deve, rappresentare la Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno è designato dal Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.

Uno dei delegati del Ministro per la guerra è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.

I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del R. Corpo delle miniere e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Un funzionario di P. S. addetto alla Direzione generale della P. S., adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 85.

Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della Commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi.

Art. 86.

La Commissione dà parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, e, in speciali modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive.

Art. 87.

Ai componenti della Commissione consultiva che sono funzionari

dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, e' assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di lire trenta.

Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennita' a norma delle vigenti disposizioni.

Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 88.

La Commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro dell'interno, disciplina l'esercizio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento.

Art. 89.

La Commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge, e' composta di un ufficiale del Regio esercito, o della Regia marina, o della Regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dell'Ufficio tecnico di finanza o del Genio civile, o delle Miniere, competente in materia di esplosivi, nonche' di un funzionario di P. S.

Nei casi in cui le determinazioni della Commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della Commissione stessa deve essere quello delle Miniere.

Per il rimborso delle indennita' spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento.

Art. 90.

Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:

- a) depositi di fabbrica e di cantiere;
- b) depositi di vendita;
- c) depositi di consumo permanenti o temporanei;

d) depositi giornalieri.

Art. 91.

Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di qualsiasi specie, o l'impianto di cantieri di cui all'art. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalità complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi d'acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato B al presente regolamento.

Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di seconda e terza categoria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della Commissione tecnica provinciale.

Le domande di licenza per la lavorazione di proiettili e materiali da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla Direzione d'artiglieria competente per territorio la quale le rimette al Ministero dell'interno munite del proprio parere. Il Ministero dell'interno provvede sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 92.

Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalità complete o la firma del richiedente e le indicazioni relative all'ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita.

La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.

Art. 93.

Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 38 e 39 del presente regolamento.

Art. 94.

Le licenze di trasporto dei prodotti esplosivi sono stese in calce all'avviso di spedizione.

Art. 95.

Per i depositi di materie esplosive di diverse categorie, per i quali sia richiesta la licenza del Ministero dell'interno e quella del Prefetto, a termini degli articoli 46 e 47 della legge, il Prefetto,

prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue.

Art. 96.

Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta l'art. 47 della legge, s'intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.

Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi.

Art. 97.

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantita' non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantita' non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonche' duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. **((Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonche' detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantita' illimitata.))**

Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, appare in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantita' superiore a quella indicata occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto e' autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantita' non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.

Art. 98.

**((Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, e' richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.**

*Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attivita' di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.*

*Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attivita' di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.*

*Non e' richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.))*

Art. 99.

*E' in facolta' del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della Commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonche' di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.*

Art. 100.

*Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto puo' rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantita' di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possano cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.*

Art. 101.

*((Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneita' rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.*

*L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.*

*Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneita' rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.*

*Ai componenti della commissione e' corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.*

*Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000)).*

Art. 102.

*Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie e' tenuto a dimostrare la propria idoneita' nei modi indicati nel primo o nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.*

*Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneita' del richiedente puo' essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorita' di P. S. competente a rilasciare la licenza.*

Art. 103.

*Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 52 della legge e' tenuto a dimostrare di avere stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva, degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.*

Art. 104.

*Gli esplosivi della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorita', o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.*

*Tali condizioni devono farsi constare mediante un certificato*

dell'autorita' locale di P. S., che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantita' e qualita' delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro.

Art. 105.

Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:

***((1) non lavorare di notte.***

***E' in facolta' del Ministero dell'interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalita' determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato B ai sensi dell'art. 83 ultimo comma;))***

2° non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.

Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;

3° far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;

4° tenere quel numero di guardiani che la Commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.

I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli articoli 133 e 138 della legge.

Art. 106.

La licenza pel trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o piu' guardie particolari giurate, oppure di uno o piu' agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.

Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, puo' essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta.

Art. 107.

I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che

devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall'entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorità di pubblica sicurezza del porto.

Art. 108.

Nel registro prescritto dall'art. 55 della legge, si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale lo acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

È permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'arme.

Art. 109.

In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia all'autorità di P. S.

Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.

Art. 110.

***((L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.))***

***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222)).***

Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.

È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

**Paragrafo 12. - Dei portieri e dei custodi.**

Art. 111.

L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di cui all'art. 62 della legge, incombe:

a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;

b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di

pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonche' di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.

Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

**((19))**

-----

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) l'abrogazione delle disposizioni del presente articolo limitatamente al procedimento per l'iscrizione del registro dei portieri e dei custodi. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

Art. 112.

I documenti da prodursi a corredo della domanda per l'iscrizione nel registro dei portieri sono esenti da tassa di bollo a termine dell'art. 74 della tabella B annessa alla legge sul bollo del 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 113.

L'autorita' di P. S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneita' morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per eta', condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.

Il portiere e' tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autorita' di P. S. e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.

**((19))**

-----

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) l'abrogazione delle disposizioni del presente articolo limitatamente al procedimento per l'iscrizione del registro dei portieri e dei custodi. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

Art. 114.

E', tuttavia, in facolta' del Prefetto di rinnovare l'approvazione quando il titolare abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dall'art. 82 n. 3 del citato regolamento.

Art. 366.

Rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 135 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62, concernenti la materia della revisione cinematografica e del nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, in quanto applicabili, fino a quando tale materia non sara' riordinata con norme da emanarsi su proposta del Ministro per la cultura popolare di concerto col Ministro per l'interno.

I modelli contenuti nell'allegato E al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministro per l'interno.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Duce del Fascismo, Capo del

Governo, Ministro dell'Interno

MUSSOLINI

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 1

*((Parte di provvedimento in formato grafico))*

-----  
AGGIORNAMENTO (4a)

Il Decreto Ministeriale 8 agosto 1972 (in G.U. 31/08/1972, n. 227) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, tra il titolo «Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti» e l'inizio dell'elenco della «Categoria I - Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti» e' inserita la seguente:

Nota: Ai fini e ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento di pubblica sicurezza sono considerati prodotti esplodenti:

a) le sostanze e le miscele di sostanze che esplodono per contatto con una fiamma, per urto, per sfregamento e la cui sensibilita' tanto all'urto quanto allo sfregamento e' superiore a quella del m-dinitrobenzene anche quando tali caratteristiche sono da esse perdute, in modo non permanente, per aggiunta o presenza di acqua o di altre sostanze;

b) le sostanze e le miscele di sostanze che, comunque, esplodono

mediante conveniente innesco;

c) gli oggetti, i congegni, i manufatti che contengono o impiegano sostanze o miscele di sostanze esplosive".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "All'allegato A al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in calce allo elenco dei prodotti esplodenti della categoria IV «Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti» ed allo elenco dei prodotti esplodenti della categoria V «Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici», e' aggiunta la seguente:

Nota: Gli artifici o mezzi illuminanti quali torce, bengala e simili, comprendenti semplici miscele combustibili ovvero contenenti anche sostanze comburenti, esclusi i perossidi, ma esenti da sostanze capaci di determinare una loro possibile accensione spontanea ed anche esenti da metalli e simili in polvere, grani o filacce, non sono considerati prodotti esplodenti.

Per la loro fabbricazione dovranno essere osservate le disposizioni valevoli per i materiali facilmente infiammabili e, ove costituiti da miscele comprendenti clorati anche quelle per i depositi di clorati e le fabbriche di fiammiferi di cui all'allegato B, capitolo VI del regolamento di pubblica sicurezza".

-----

AGGIORNAMENTO (24)

Il Decreto 21 luglio 1999 (in G.U. 04/08/1999, n. 181) ha disposto:

-(con l'art. 1, comma 1) che "La prima categoria, gruppo C dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata:

1) cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, col foro a chiocciola, chiuso con tappetto a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno;

2) cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purché chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti;

3) cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua;

4) proietti carichi, purché chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappetto falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco;

5) bombe a mano cariche;

6) bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco;

7) proietti a caricamento speciale".

-(con l'art. 2, comma 1) che "La categoria seconda dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata:

(omissis);

17) micce a combustione rapida;

18) micce detonanti;

(omissis);

-(con l'art. 3, comma 1) che "La categoria quinta, gruppo A dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata:

1) bossoli innescati per cartucce da caccia ad involucro rigido;

- 2) bossoli metallici innescati per artiglieria;
- 3) cartucce da salve cariche per fucili e pistole;
- 4) cartucce cariche per armi corte, fucili e mitragliatrici;
- 5) spolette a percussione, con innesco amovibile o interno;
- 6) spolette a doppio effetto per artiglieria".

-----  
 AGGIORNAMENTO (24a)

Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (in S.O. n. 149 relativo alla G.U. 26/06/1940, n. 149) ha disposto:

-(con l'art. 1, comma 1) che "La I categoria gruppo C dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata:

1. cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, chiuso con tappo a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno;
2. cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purché chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti;
3. cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua;
4. proietti carichi, purché chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappo falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco;
5. bombe a mano cariche;
6. bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco;
7. proietti a caricamento speciale".

-(con l'art. 2, comma 1) che "La II categoria dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata:

- (omissis);
13. micce a combustione rapida;
  14. micce detonanti;
- (omissis)".

-(con l'art. 3, comma 1) che "La V categoria gruppo A dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata:

1. bossoli innescati per artiglieria;
2. spolette a percussione, con innesco amovibile o interno;
3. spolette a doppio effetto per artiglieria;
4. cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5. cartucce per armi comuni e da guerra".

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

(6a) (6b) (6c) (7a) (9a) (11) (24) (24a) (25) (29)

(31) (32) **((34))**

-----  
 AGGIORNAMENTO (6a)

Il D.M. 2 agosto 1973 (in G.U. 11/08/1973, n. 208) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al capitolo 1°, n. 8, dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, numero 635, e' aggiunta la seguente lettera: « c) le polveri da caccia senza fumo,

purche' non siano destinate ad esercizi di minuta vendita, possono essere confezionate, per un peso netto non superiore a 30 kg., in contenitori metallici, di legno, di cartone o in sacchi di tessuto fitto, anche plasticato o gommato, di carta forte ad almeno due spessori, di carta accoppiata con un foglio di alluminio o di laminato plastico. Il foro di chiusura dei contenitori metallici non deve oltrepassare quattro centimetri di diametro. Gli esplosivi da mina costituiti da miscugli di nitrato ammonico e di un idrocarburo liquido a punto di ebollizione elevato possono anche essere confezionati in sacchi di laminato plastico della capacita' massima di kg. 50 netti »".

-----

#### AGGIORNAMENTO (6b)

Il D.M. 18 ottobre 1973 (in G.U. 22/10/1973, n. 273) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I numeri 1, 2 e 3 del capitolo VI dell'allegato B al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:

1) Negli esercizi di minuta vendita di materie esplosive si possono tenere soltanto polveri e cartucce della categoria I e manufatti ed oggetti esplodenti delle categorie IV e V con esclusione di polveri, cartucce, manufatti ed oggetti esplodenti di impiego militare o bellico e quelli che possono esplodere per semplice urto o per decomposizione spontanea.

Si puo' concedere licenza per tenere in deposito e vendere in detti esercizi:

a) fino a chilogrammi 25 netti di polveri da lancio e da mina della I categoria, chiuse perfettamente nei loro recipienti metallici originari di fabbrica ciascuno di contenuto massimo non oltre 1 kg. netto.

E' vietato tenere nel locale e vendere recipienti di polveri aperti;

La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi.

b) fino a chilogrammi 50 netti di polveri da lancio della I categoria sotto forma di' cartucce cariche per armi da fuoco portatili, armi da guerra escluse.

Ai fini del computo delle cartucce devono essere adottati i seguenti rapporti:

- 1 kg. netto di polveri da lancio della I categoria e' considerato pari a:

300 cartucce da caccia caricate con polveri nere;

560 cartucce da caccia caricate con polveri senza fumo;

1.250 cartucce da salve e per usi, tecnici;

4.000 cartucce per pistole e rivoltelle;

25.000 cartucce per armi tipo flobert;

c) fino a 25 kg. lordi (imballaggio escluso) di artifici e di fuochi artificiali della IV categoria e fino a 25 kg. lordi (imballaggio escluso) di oggetti e manufatti esplodenti della V categoria.

Ai fini del computo pratico un kg. lordo di detti materiali e' considerato equivalente a 0,8 kg. netti di polveri da lancio senza

fumo della I categoria.

Nessun limite di quantita' e' stabilito per il deposito di capsule per cartucce da caccia e di bossoli innescati per le stesse cartucce.

d) i quantitativi in peso al netto o ridotti al netto delle polveri, artifici o fuochi artificiali, oggetti o manufatti delle categorie I, IV e V, di cui ai precedenti punti a) e c) possono essere ad iniziativa dei titolari delle licenze, in tutto o in parte, raddoppiati e sostituiti con polveri di lancio senza fumo esclusivamente in forma di cartucce da caccia cariche per fucili da caccia con anima a canna liscia.

Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi suddetti deve essere sentito il parere della commissione tecnica provinciale.

2) I locali degli esercizi di minuta vendita di materie esplosive non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili ne' devono avere comunicazione diretta con locali di abitazione e con locali che non abbiano attinenza con l'attivita' dell'esercizio stesso.

Non devono, altresì, essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche locali destinati al culto, scuole, asili, case di cura, comunita' religiose, alberghi, grandi magazzini, locali di pubblico spettacolo e simili.

Nei locali degli esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive non devono essere tenuti in deposito o in vendita materie infiammabili.

Deroghe ai divieti contenuti nel primo comma del presente numero possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale che potra' prescrivere le cautele che riterra' opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumita' pubblica.

Le materie esplodenti di cui alle lettere a) e b) del precedente numero devono essere custodite in uno o piu' locali, separati, anche se adiacenti, da quello o da quelli nei quali sono custoditi gli oggetti esplodenti di cui alla lettera c): questi ultimi non possono essere custoditi nel locale o nei locali destinati all'accesso del pubblico.

Ogni locale di deposito deve avere una altezza non inferiore a m. 2,40, una superficie non inferiore a mq. 6 e una cubatura non inferiore a mc. 18. Per ciascun locale adibito a deposito di materiali esplosivi la cubatura ambiente non deve essere inferiore a mc. 1 per ogni chilogrammo netto di polveri come tali, a mc. 1 per ogni chilogrammo lordo di oggetti e manufatti esplodenti delle categorie IV e V ed a mc. 1 per ogni 3,5 chilogrammi di polvere sotto forma di cartucce calcolati con i rapporti di equivalenza di cui al precedente numero, lettera b.).

muri perimetrali dell'esercizio devono essere in mattoni pieni ad almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente.

I solai di copertura e di calpestio dei locali devono essere in cemento armato con soletta armata dello spessore di cm. 7 o realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di equivalente

resistenza meccanica.

Le pareti di ogni locale devono essere intonacate e raccordate al pavimento ed al soffitto, i serramenti devono essere in metallo o in legno ignifugato e muniti di vetri infrangibili o altrimenti protetti per l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso di scoppio o di deflagrazione all'interno dei locali.

Il carico degli esplosivi sarà determinato nei limiti massimi consentiti; esso potrà essere eventualmente ridotto in rapporto, alla struttura dei locali ed alla relativa resistenza al fuoco, secondo le indicazioni della commissione tecnica provinciale.

I materiali esplosivi devono essere collocati in scaffali metallici alti non oltre metri 2,10, chiusi soltanto lateralmente; le munizioni per pistole e rivoltelle devono essere custodite in armadi metallici muniti di sportelli chiudibili con serrature di sicurezza. Gli scaffali e gli armadi devono essere disposti lungo le pareti dei locali e collocati in modo da impedire la facile accessibilità ad essi da parte del pubblico.

L'impianto elettrico dei locali dell'esercizio deve rispondere alle norme più recenti del C.E.I. per i locali destinati a contenere materiali solidi facilmente infiammabili; particolare cura dovrà essere rivolta al sezionamento dell'impianto con la installazione di valvole di sicurezza automatiche tarate per meglio circoscrivere le conseguenze di accidentali corto-circuiti.

Per il riscaldamento dei locali non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma soltanto sistemi di riscaldamento, eseguiti a regola d'arte, con generatori di calore collocati in locale isolato dai locali di deposito, in conformità delle vigenti disposizioni.

La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio sarà stabilita dalla commissione tecnica provinciale.

3) Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita può essere consentito limitatamente per cartucce da caccia caricate con polveri senza fumo e per un quantitativo non superiore a 4000 cartucce ai giorno.

Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più di 1 kg. di polvere per volta: la tramoggia del macchinario automatico non deve poter contenere più di 1 kg. netto, utile, di polvere.

Il locale destinato al caricamento non può essere destinato ad altri usi e non deve avere comunicazione diretta con nessun altro locale non pertinente l'esercizio; le sue pareti perimetrali devono essere in mattoni pieni almeno a due teste o in altra struttura muraria di resistenza equivalente, intonacata e opportunamente raccordata al solaio e al pavimento; i solai di copertura e di calpestio dei locali devono essere in cemento armato con soletta armata dello spessore di almeno cm. 7 o realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di equivalente resistenza meccanica.

Il locale deve avere una superficie netta inferiore a mq. 12, una altezza non inferiore a metri 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc. 36; almeno una parete deve essere esterna e su di essa deve

essere disposta almeno un'apertura di illuminazione naturale e di ventilazione posta a non meno di metri 2 di altezza dal pavimento e dal piano di campagna esterno, di superficie non inferiore a 0,8 mq.; l'apertura deve essere protetta esternamente da una robusta inferriata e munita di infissi metallici con vetri infrangibili o in altro modo protetti contro proiezioni di schegge verso l'esterno in casi di scoppio o di deflagrazione all'interno; le porte di comunicazione con gli altri locali dell'esercizio devono essere metalliche o in legno ignifugato ricoperto da lamiera metallica e si devono aprire verso l'esterno del locale. La comunicazione del locale con quello accessibile al pubblico non deve essere immediata; tra i due locali deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a metri 1,5 con le due porte sfalsate l'una rispetto all'altra; il locale di disimpegno deve risultare sempre vuoto da qualsiasi ingombro.

Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente ammesse, a giudizio della commissione tecnica provinciale, ove le condizioni particolari lo consentano. In tali casi i limiti massimi previsti per il caricamento di cartucce saranno ridotti in rapporto al contesto topografico, alle strutture dei locali ed alla relativa resistenza al fuoco e meccanica, secondo le indicazioni della stessa commissione.

L'impianto elettrico del locale e , quello delle attrezzature meccaniche deve rispondere alle piu' recenti norme del C.E.I. per locali e macchine soggetti a polveri facilmente infiammabili.

Per il riscaldamento dei locali non, sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma soltanto sistemi di riscaldamento, eseguiti a regola d'arte, con generatori di calore collocati in locale isolato dai locali di deposito, in conformita' delle vigenti disposizioni.

La dotazione di mezzi antincendio del locale sara' stabilita dalla commissione tecnica provinciale.

Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce consentito deve essere portato nel locale, mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle operazioni di caricamento, eccetto le polveri, che devono essere portate nel locale nella quantita' consentita per ogni operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce, prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a cio' riservati.

Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi del precedente n. 1 lettere a) e b); delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta la prescritta annotazione sul registro delle operazioni giornaliera".

-----

AGGIORNAMENTO (6c)

Il D.M. 2 aprile 1974 (in G.U. 24/04/1974, n. 106) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il primo comma del n. 1) del sottotitolo «Depositi sotterranei o interrati» di cui al capitolo IV

dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza si intende completato dal seguente periodo: Le riserve interne di miniere e cave, costituite in sotterranei e comunicanti con cantieri minerari, non sono classificate depositi ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma sono assoggettate alla disciplina di cui al successivo n. 6), purché siano osservate, oltre alle norme del regolamento di polizia mineraria, tutte le disposizioni vigenti per la sicurezza dei depositi di esplosivi".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il n. 6) del sottotitolo «Depositati sotterranei o interrati» di cui al capitolo IV dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza viene sostituito dal seguente:

L'installazione e l'esercizio delle riserve interne di miniere e cave sono soggetti ad autorizzazioni dell'ingegnere capo del distretto minerario, rilasciate in conformità delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, del relativo regolamento di esecuzione nonché del regolamento di polizia mineraria.

Gli atti autorizzativi dell'installazione e dell'esercizio delle riserve devono, a cura dell'ingegnere capo del distretto minerario, essere comunicati al prefetto della provincia competente per territorio".

-----

#### AGGIORNAMENTO (7a)

Il Decreto 22 ottobre 1977 (in G.U. 29/11/1977, n. 325) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La lettera a) del capitolo primo, n. 8 dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituita come appresso:

«a) per le polveri da caccia (nere e senza fumo) in scatole di latta, di lamiera di zinco, di lamiera di alluminio, di cartone, o di altro materiale appropriato e di idonea resistenza, che non possa essere attaccato dal contenuto né formare composti pericolosi per la stabilità delle polveri. Sono ammesse anche scatole costruite da combinazioni di due o più dei materiali citati.

In ogni caso l'uso di lamierino di ferro nudo (non stagnato o non protetto in altro modo) è vietato.

Le confezioni nelle scatole sopra descritte devono comprendere esclusivamente tagli da g 100, 250, 500 e 1000 netti ed essere ad unica chiusura, il cui foro non oltrepassi due centimetri di diametro»".

-----

#### AGGIORNAMENTO (9a)

Il Decreto 16 ottobre 1985 (in G.U. 13/11/1985, n. 267) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero 8, del cap. I, dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

«Il confezionamento delle polveri da caccia e da mina deve essere fatto rispettivamente mediante:

a) per le polveri da caccia (nere e senza fumo) in scatole, di idonea resistenza e perfetta tenuta, di latta, di lamiera di zinco, di lamiera di alluminio, di cartone, o di altro materiale appropriato che non possa essere attaccato dal contenuto ne' formare composti pericolosi per la stabilita' delle polveri.

Sono ammesse anche scatole realizzate con combinazioni di due o piu' materiali sopramenzionati.

In ogni caso l'uso di lamierino di ferro nudo (non stagnato o non protetto in altro modo) e' vietato.

Le confezioni delle scatole sopra descritte devono comprendere esclusivamente tagli da g 100, 250, 500 e 1000 netti ed essere ad unica chiusura, il cui foro non deve oltrepassare due centimetri di diametro;

b) per le polveri da mina o polverino non granito in recipienti di latta, con foro di diametro non superiore a quattro centimetri, aventi capacita' massima di kg 10, ovvero anche in robusti sacchetti di carta da g 250, 500, 1000 e 3000 opportunamente confezionati, con le indicazioni, in ogni caso, della qualita' e del peso netto del contenuto, della ditta fabbricante e del luogo dove e' ubicata la fabbrica.

Le polveri da caccia senza fumo e le polveri nere da caccia e da mina o polverino non granito, purché non destinate ad esercizi di minuta vendita, possono essere confezionate, per un peso netto non superiore a kg 30, anche in contenitori metallici, di legno, di cartone od in sacchi di tessuto fitto anche plasticato o gommato, purché addizionato di opportuno materiale antistatico, di carta forte ad almeno due spessori, di carta accoppiata con un foglio di alluminio o di laminato plastico addizionato di opportuno materiale antistatico. I sacchi sopra descritti devono a loro volta essere contenuti in un imballaggio esterno costituito da casse di legno o di cartone.

Gli esplosivi da mina costituiti da miscugli di nitrato ammonito e di un idrocarburo liquido a punto di ebollizione elevato possono essere confezionati anche in sacchi di laminato plastico, purché addizionato di opportuno materiale antistatico, della capacita' massima di kg 50 netti.

La chiusura delle scatole, dei recipienti e dei sacchi predetti, deve essere assicurata con etichette o fascette riproducenti uno speciale marchio di fabbrica, a scelta del fabbricante, che deve essere depositato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Divisione armi ed esplosivi, e presso le prefetture della Repubblica».

-----

AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto 27 maggio 1987 , n. 239, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dopo la lettera c) del n. 4, capitolo I dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono aggiunte le seguenti lettere:

c-bis) La minima distanza che puo' intercorrere fra i magazzini della fabbrica, determinata utilizzando la formula indicata al primo

comma della precedente lettera c), non può comunque essere inferiore a metri 20, riducibili della metà' quando essi siano separati da idoneo terrapieno o esistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli a giudizio della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Una distanza di metri 20, come difesa contro il propagarsi di incendio per calore, e' da prevedersi fra i magazzini indipendentemente dalla quantità massima dei manufatti esplosivi in essi immagazzinati, quando i manufatti stessi per la loro natura o per il tipo dell'imballaggio che li contiene non presentino rischio di detonare simultaneamente in massa, con o senza proiezione di schegge, oppure di incendio violento diffuso, ad esempio spolette senza detonatore, cartucce da guerra fino al calibro di 20 millimetri compreso, munite di proiettile inerte o tracciante o incendiario o tracciante incendiario, purché senza carica esplosiva, e similari.

La distanza di metri 20 può essere ridotta alla metà' quando i magazzini che contengono i manufatti del tipo indicato sono fra di loro separati da un idoneo tagliafuoco in muratura, senza aperture dello spessore di almeno 40 centimetri, o in cemento armato di analoga resistenza. Fra detti magazzini e gli abitanti e le vie di comunicazione debbono intercorrere almeno 100 metri, riducibili della metà' quando sono interposti colli, argini, terrapieni o un muro tagliafuoco come sopra descritto;

c-ter) Per la conservazione degli esplosivi sono ammessi anche magazzini del tipo denominato "Igloo", costituiti da un fabbricato senza finestre, ricoperto sul tetto e su tre lati da uno strato riportato di terra vegetale, il cui spessore deve essere non inferiore a metri 0,60 sul tetto e aumentare progressivamente sulle tre pareti, che si raccorda al piano di campagna con pendenza uniforme non superiore ai 30 gradi sessagesimali.

Il magazzino, a pianta generalmente rettangolare e con sezione che può essere semicircolare, policentrica, rettangolare o di altra forma idonea, deve essere progettato e costruito per resistere alle sollecitazioni conseguenti all'esplosione accidentale di un magazzino o di un laboratorio adiacente, posto alla prescritta distanza di sicurezza, senza crollare, in tutto o in parte, e senza che al suo interno si verifichi distacco con proiezioni di parti che possono risultare pericolose per la sicurezza degli esplosivi immagazzinati nel fabbricato stesso. La parete frontale, intesa come parete d'ingresso, non ricoperta di terra e realizzata in modo da consentire sfogo preferenziale alla sovrappressione in caso di esplosione accidentale all'interno del magazzino, e la porta di accesso, oltre ai requisiti sopra indicati, devono resistere alla penetrazione di proiezioni dall'esterno.

Le sollecitazioni alle quali deve poter resistere la struttura del fabbricato, in caso di esplosione esterna, sono le seguenti:

parete frontale e porta di accesso:

pressione positiva: picco pari a 7 bar;

3 ---  
durata \ / C millisecondi;  
  \ /

3 ---  
impulso 2 \ / C bar X millisecondi.  
  \ /

altre pareti:

pressione positiva: picco pari a 3 bar;

3 ---  
durata: \ / C millisecondi;  
  \ /

3 ---  
impulso \ / C bar X millisecondi,  
  \ /

dove C indica la quantità in chilogrammi di esplosivo netto contenuto nel luogo sede di potenziale esplosione più prossimo all'igloo, che può detonare simultaneamente.

La massima quantità di esplosivo netto che può essere immagazzinato in ciascun igloo non deve eccedere i 75.000 chilogrammi di sostanze o manufatti esplosivi della I e della II categoria oppure 3.000 chilogrammi della III categoria.

La struttura dell'igloo può essere in cemento armato o in piastre multiple di lamiera di acciaio o in altro materiale purché idoneo a resistere alle sollecitazioni sopra indicate.

La pavimentazione deve essere atta a sopportare il carico delle cataste e dei mezzi impiegati nelle operazioni di accatastamento. L'altezza delle cataste, oppure degli scaffali, è consentita oltre i metri 1,60 (previsti al secondo comma della lettera m) del n. 4 del capitolo IV e fino a metri 3,50 dal pavimento del magazzino, qualora gli imballaggi delle sostanze o dei manufatti esplosivi siano sufficientemente robusti convenientemente sollevati dal suolo ed assicurati ad idonee piattaforme, in modo tale da impedirne il ribaltamento o, comunque da evitare la caduta del singolo imballaggio; in tal caso l'accatastamento deve essere attuato esclusivamente utilizzando mezzi di sollevamento idonei alla specifica operazione e ad operare nel particolare ambiente. Il limite in altezza ed il sistema di accatastamento indicati per gli igloo sono validi anche per i magazzini di tipo convenzionale, cioè quelli descritti alla lettera b) del n. 4 del capitolo IV, qualora dispongano di pavimentazione idonea a sopportare il carico.

Nella parete frontale sono da prevedere bocche di areazione cui fa riscontro, alla estremità opposta del fabbricato, un camino di

areazione a gomito che sfoga verticalmente sopra il tetto. Le suddette aperture debbono essere munite di reti di protezione contro roditori e di dispositivi per la loro chiusura automatica in caso di aumento eccessivo della temperatura esterna per incendio o vampa. Potranno anche essere sfruttate per la installazione di impianti di condizionamento o di ventilazione.

Nei magazzini tipo igloo la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche puo' essere realizzata collegando con i dispersori di terra le armature in ferro della struttura cementizia ovvero le lamiere multiple di acciaio, come precisato all'ultimo alinea del punto 5 dell'appendice tecnica di cui all'allegato D. Detto collegamento deve prevedere un conduttore esterno al fabbricato, facilmente accessibile, per la rapida verifica dell'impianto di messa a terra.

Per strutture di tipo diverso da quelle sopracitate resta inteso che la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche deve essere realizzata secondo le norme di cui al paragrafo 2 dell'appendice tecnica dello stesso allegato D.

L'igloo deve essere orientato in modo tale che davanti alla sua parete frontale, all'interno del settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all'asse del magazzino, non venga a trovarsi la parete frontale di altro igloo o locale contenente esplosivi, a meno che non sussistano idonee condizioni di sicurezza, quali terrapieni, bastioni o adeguate distanze, come indicato nella tabella che segue.

In particolare il bastione, realizzato con terra e muro verticale di sostegno, deve essere posto a non oltre metri 5 dalla parete frontale dell'igloo e deve avere altezza non inferiore a quella dell'igloo stesso e lunghezza tale da proteggere l'intero settore sopra definito.

Le minime distanze che debbono intercedere fra gli igloo, fra questi ed altri tipi di magazzini, laboratori, abitazioni e vie di comunicazione esterne al deposito, sono talune fisse e talune risultanti dalla formula

$$d = K \sqrt[3]{C}$$

in cui d e' la distanza in metri tra i punti piu' vicini, C e' il quantitativo di esplosivo netto, espresso in chilogrammi, contenuto nell'igloo sede di potenziale esplosione e K e' un coefficiente numerico. Il valore del coefficiente K e quello delle distanze fisse varia con la reciproca posizione dei magazzini cosi' come elencati nella prima colonna della successiva tabella e del rischio prevalente che caratterizza gli esplosivi immagazzinati, come indicato al punto

2 del capitolo VIII, e cioè': detonazione simultanea in massa; esplosione con proiezione di schegge e rottami; incendio violento diffuso.

I valori del coefficiente K e quelli delle distanze fisse sono dati dalla seguente:

TABELLA

Parte di provvedimento in formato grafico

Per i depositi costituiti da magazzini di tipo igloo già in esercizio o in costruzione alla data del presente decreto sono valide le norme contenute al n. 2 del capitolo XIII del presente allegato. Le autorizzazioni all'impianto di magazzini di tipo igloo sono subordinate al parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili".

-----

AGGIORNAMENTO (24)

Il Decreto 21 luglio 1999 (in G.U. 04/08/1999, n. 181) ha disposto la modifica al capitolo VI del presente allegato B.

-----

AGGIORNAMENTO (24a)

Il Decreto 23 settembre 1999 (in G.U. 29/09/1999, n. 229) ha disposto la modifica del capitolo VI del presente allegato B.

-----

AGGIORNAMENTO (25)

Il Decreto 19 settembre 2002, n. 272 ha disposto (con l'art. 16) che "Al Capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente:

"1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi si possono tenere e vendere:

- a) polveri della I categoria;
- b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;
- c) manufatti della IV e V categoria.

Negli esercizi di minuta vendita e' altresì consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove e' consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato.

Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo permanente.

Non rientrando tra i prodotti esplosivi, nessun limite e' posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.";

b) l'articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, e' soppresso;

c) l'articolo 2, comma 2, terzo capoverso, e' sostituito dal seguente:

"Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. E' vietato l'accesso al pubblico nel locale

(o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.";

d) l'articolo 2, comma 2, settimo capoverso, e' sostituito dal seguente:

"Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonche' manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.""

-----

#### AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 9 agosto 2011, (in G.U. 26/08/2011, n. 198) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al capitolo IV dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modifiche:

al paragrafo 2 (Depositi di fabbrica), e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche ecc., viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:

per artifici ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella sottoriportata;

per artifici ad effetto luminoso: si assume il valore di  $K=1,5$ ; con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti;

la tabella di cui al paragrafo 2 e' cosi' sostituita:

Parte di provvedimento in formato grafico

al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6»;

al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) lettera h), comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del deposito sono compatibili fra loro gli artifici pirotecnici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, gruppo D e gruppo E»;

al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:

«q) per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche etc. viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3 del punto 2, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:

per artifici ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella soprariportata;

per artifici ad effetto luminoso: si assume il valore di  $K=1,5$ ; con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti. Qualora nello stesso deposito si dovessero immagazzinare artifici sia del tipo ad effetto di scoppio che ad effetto luminoso, prescindendo dai reciproci rapporti quantitativi si dovrà applicare per K il valore maggiore previsto per la polvere nera;

r) per quanto riguarda i depositi destinati all'immagazzinamento di manufatti pirotecnici appartenenti alla V categoria, gruppo D, ad esclusione dei manufatti ad effetto di scoppio o assimilabile tipo crepitio o fischio e di quelli appartenenti al gruppo E, essi possono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 15 metri da altri edifici o strade, a condizione che siano adottati per essi i seguenti criteri per la difesa contro gli incendi e che il quantitativo della massa attiva non ecceda i 5000 kg, nel rispetto dei criteri di stivaggio indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2001, n. 185):

A) i depositi devono essere di tipo isolato monopiano e devono distare da altri edifici o strade almeno 15 metri e, non possono essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime;

B) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,5 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di volta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m);

C) deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco;

D) l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e, non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico;

E) le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire, rispettivamente, requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. È consentita la riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico;

F) le porte di accesso devono essere metalliche;

G) le strutture della copertura devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R non inferiori a 120. Gli elementi strutturali secondari, che non partecipano alla stabilità della copertura, possono non possedere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco, purché siano adottati i necessari accorgimenti, affinché l'eventuale loro crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori;

H) all'interno di ogni locale, deve essere previsto un estintore portatile ogni 150 m<sup>2</sup> di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente

non inferiore a 34A 144BC;

I) i depositi aventi superficie superiore a 200 m<sup>2</sup> devono essere protetti con impianto idrico antincendio a nappi e/o idranti realizzato in conformita' alle norme di buona tecnica vigenti e dimensionato con riferimento al livello di pericolosita' 1 della vigente norma UNI;

J) i depositi aventi superficie superiore a 1000 m<sup>2</sup> e carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m<sup>2</sup> devono inoltre essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto;

K) i depositi devono avere un adeguato sistema di ventilazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta, realizzata su pareti contrapposte;

L) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformita' alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni;

M) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimita' delle uscite.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attivita'.

L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:

chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui e' pervenuta la segnalazione;  
eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;  
attivazione del sistema di controllo fumi;

N) deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.»;

al paragrafo 4, il terzo comma, lettera h), e' cosi' modificato:  
«Qualora tale quantitativo dovesse essere superato vanno costruiti depositi distinti ciascuno della capacita' non superiore a 80 tonnellate. Se trattasi di acido picrico o di esplosivi che abbiano caratteristiche analoghe, il detto quantitativo massimo sara' ridotto a 60 tonnellate e se trattasi di esplosivi della terza categoria sara' invece ridotto a 3 tonnellate. Lo stesso provvedimento potra' essere adottato qualora si ravvisasse la necessita', determinata ad esempio dai valori delle distanze di sicurezza esterne, di dover costituire il deposito su diversi locali, sia pure destinati a contenere carichi inferiori alle 80 tonnellate. Fra i vari locali

costituenti il deposito dovranno intercorrere le distanze risultanti dalla applicazione della formula del n. 4, lettera c) del cap. I. Per quanto concerne gli artifici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, il valore di K sarà assunto pari a quello della polvere nera (0,4) per artifici ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio), mentre per gli artifici ad effetto luminoso si assumerà il valore  $K=0,3$ ".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Gli articoli 1, 2 e 3 del cap. VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono così sostituiti:

«Art. 1 (Generalità). - 1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi si possono tenere e vendere:

- a) polveri della I categoria;
- b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;
- c) manufatti della IV e V categoria.

Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in aggiunta a quanto indicato al punto 4, del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi 50 kg netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D, nonché manufatti classificati nella V categoria, gruppo E; la quantità complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D ed E dovrà rispettare quanto previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma.

In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima.

Negli esercizi abilitati al caricamento delle cartucce il limite massimo delle capsule innescate e dei bossoli innescati è stabilito in n. 50.000 per ciascuno, fermo restando il limite di cui al precedente capoverso per i locali in cui è consentito l'accesso al pubblico.

Non rientrando tra i prodotti esplosivi, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.

2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. È vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.

I manufatti della IV e della V categoria devono essere approvvigionati e venduti nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.

3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, recante "Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura"), fornite al successivo art. 3, si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi,

incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e V categoria e/o sulla confezione, in conformita' a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento e classificazione.

La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorche' costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., e' esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.

4. Negli esercizi di minuta vendita si possono detenere e vendere fino a complessivi 200 kg netti dei prodotti indicati al successivo art. 3 "Contenuto della licenza" lettere a), b), c) e d), superato tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato. Oltre quanto indicato al comma precedente, si possono detenere e vendere prodotti esplodenti di V categoria - gruppi D ed E nei quantitativi indicati al successivo art. 3, lettera e).

5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il Prefetto acquisira' il parere della commissione tecnica provinciale.

Art. 2 (Prescrizione sui locali). - 1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e/o con ambienti che non abbiano attinenza con l'attivita' dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.

Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili nido, scuole, strutture sanitarie, comunita' religiose, alberghi, affittacamere e bed & amp; breakfast

con

piu' di

25

posti letto, attivita' commerciali all'ingrosso o al dettaglio aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 m<sup>2</sup>, luoghi di culto, locali di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti e centri sportivi, locali soggetti ad affollamento superiore a 100 persone.

Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute ne' poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare del Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979. Deroche a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, che potra' prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumita' pubblica.

Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria, gruppo C inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.

Nei locali destinati al deposito di prodotti esplodenti in cui

non e' ammesso il pubblico o nei locali ove avviene il caricamento delle cartucce non e' consentito l'immagazzinamento di altro materiale.

2. Il carico complessivo di prodotti esplosivi sara' fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.

Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplosivi deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria o manufatti di IV categoria; a mc 1 per ogni 3,5 kg di polvere sotto forma di cartucce in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera b) e a 1 mc ogni 3,5 kg netti di prodotti esplosivi appartenenti alla V categoria, gruppi C, D ed E, ad esclusione delle capsule innescate per cartucce e dei bossoli innescati.

Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria, gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto/i, anche se contiguo/i a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati insieme. E' vietato l'accesso al pubblico nel predetto locale (o nei predetti locali) ove vengono custodite tali materie esplosive.

I prodotti esplosivi devono essere collocati su scaffali metallici o di legno trattato con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalita' e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilita'; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.

Nel deposito i prodotti esplosivi possono altresì essere conservati su pallets; non e' ammessa la sovrapposizione di piu' di due pallets. All'interno del deposito deve in ogni caso essere lasciato un passaggio di 60 cm.

Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.

Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria, gruppo C inertizzati e/o i loro simulacri, nonche' manufatti della V categoria, gruppi D ed E, nel rispetto di quanto previsto al presente art. 2, punto 2, secondo comma.

Negli esercizi isolati si puo' concedere licenza per vendere prodotti esplosivi della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.

Si definisce esercizio isolato un esercizio di minuta vendita di materiali esplosivi quando si riscontrano le seguenti condizioni:

a) l'esercizio e' condotto in un manufatto che non ricada

nell'abitato del territorio comunale di appartenenza, secondo le classificazioni delle varie zone del P.R.G.;

b) il manufatto in cui ha sede l'esercizio e' costituito da una propria struttura nel cui ambito e pertinenze non si svolgano altre attivita' di qualsiasi genere;

nel manufatto puo' essere consentito l'alloggio del titolare e del suo stretto nucleo familiare, nonche' gli uffici necessari alla gestione dell'esercizio; potranno inoltre sussistere le infrastrutture pertinenti a tale alloggio e uffici (rimessa per auto, centrali tecnologiche, locali tecnici), in tale caso la struttura potra' anche essere articolata su due piani a condizione che gli stessi siano separati da soletta aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco di REI 120;

il manufatto dovra' rispettare, inoltre, le distanze da altre costruzioni esterne al lotto di pertinenza non soggette a vincoli di distanza, imposte dal vigente regolamento edilizio comunale, ma in ogni caso tali distanze non dovranno essere inferiori al limite minimo fissato dal Codice civile.

In un esercizio di minuta vendita "isolato" i quantitativi di materiali esplosivi, determinati in base a quanto prescritto nella parte seconda dell'art. 3, possono essere triplicati a condizione che il carico dell'esercizio non ecceda, in ogni caso, il valore massimo prescritto nella parte seconda dell'art. 1, paragrafo 4, fermo quanto prescritto alla parte seconda dell'art. 2 circa le caratteristiche dei locali.

Ove in un esercizio di minuta vendita isolato si intenda superare il carico massimo di 200 kg netti incrementandolo fino al triplo di quello ammissibile, il valore dovra' essere calcolato in funzione della distanza da elementi esterni penalizzanti, applicando la formula  $d=KvC$ . I valori di "K" applicabili vengono indicati nella tabella riportata al paragrafo 2 del cap. IV. Si precisa che se nell'esercizio sono conservati e commercializzati prodotti ai quali sono attribuiti valori di "K" diversi, nel calcolo si dovra' applicare il valore di "K" piu' elevato. I valori di "K" riportati in tabella potranno essere divisi per 2 se le mura perimetrali dell'esercizio abbiano caratteristiche R/REI 120; potranno essere ulteriormente ridotti in presenza di ostacoli naturali o artificiali. Resta fermo l'obbligo di disporre in ogni caso di cubature dei locali conformi a quanto previsto nella parte seconda dell'art. 2, comma 2.

Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi piu' in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei prodotti esplosivi e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.

3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplosivi devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.

I solai di copertura e di calpestio devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.

I serramenti possono essere di metallo o di legno: in quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti

omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalita' e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche EI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno nel caso di esplosione all'interno.

Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e V categoria deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche EI 120.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformita' alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 successive modificazioni ed integrazioni.

L'impianto di produzione calore deve essere realizzato in conformita' alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. All'interno dell'esercizio deve essere previsto un estintore ogni 150 mq di pavimento con un minimo di due aventi capacita' estinguente non inferiore a 34A144BC.

Art. 3 (Contenuto della licenza). - Puo' essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti esplosivi elencati da a) ad e) come di seguito specificato:

a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria puo' essere sostituito con due chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al successivo punto b).

In caso di rinuncia totale:

alle sole polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, cosi' suddivisi:

25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 2;

25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);

ai 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere e vendere:

75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b);

in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potra' raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);

b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria e' considerato pari a:

n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure

n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure

n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure

n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure

n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure n. 12.000 cartucce da salve oppure 24.000 cartucce della V categoria, gruppo E;

c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della IV categoria puo' essere sostituito con quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa, ogni chilogrammo della IV categoria puo' essere sostituito con due chilogrammi netti della V categoria, gruppo C.

In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria, gruppo C. Si potra' raddoppiare il quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);

d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria, gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria puo' essere sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b). In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, gruppo C, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).

Non e' in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria, gruppo C con manufatti della IV categoria.

I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V categoria, gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di artifici di V categoria, gruppo C purché in confezione "blister" realizzata con materiale autoestinguente;

e) artifici della V categoria, gruppo "D" in quantitativo fino a 50 kg nonché un quantitativo illimitato di V categoria, gruppo "E" con l'osservanza delle condizioni di conservazione di cui all'art. 2, punto 2, quarto e quinto comma.

In caso di rinuncia a detenere artifici della IV categoria il quantitativo di artifici della V categoria, gruppo D puo' essere triplicato nel rispetto di quanto previsto dal medesimo punto 2, secondo comma.

In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza puo' essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I categoria.

Nel corso di validita' della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorita' di pubblica sicurezza, puo' effettuare sostituzioni per categoria e quantita' dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato.

Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S.»".

-----  
AGGIORNAMENTO (31)

Il Decreto 26 novembre 2012 (in G.U. 29/11/2012, n. 279) ha disposto (con l'art.1 , comma 1) che "All'art. 3 (contenuto della licenza) del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto ministeriale 9 agosto 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto c), e' aggiunto il seguente periodo: "in ulteriore alternativa si possono sostituire i quantitativi di manufatti della IV categoria, anche comprensivi dell'incremento previsto al precedente punto a), con artifici della V categoria, gruppo D, in quantita' tripla, e con artifici della V categoria, gruppo E, in quantita' illimitata. Devono essere garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto e);

b) al punto d), e' aggiunto il seguente periodo: "in alternativa, si possono sostituire i quantitativi di manufatti della V categoria, gruppo C, anche comprensivi dell'incremento previsto al precedente punto a), con artifici della V categoria, gruppo D, in quantita' tripla, e con artifici della V categoria, gruppo E, in quantita' illimitata. Ai fini della sostituzione, occorre fare riferimento ai quantitativi detenibili di prodotti non "blisterati". Devono essere garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto e).".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "All'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis: "Fino al termine non ulteriormente prorogabile, del 9 febbraio 2014 - anche al fine di smaltire le scorte - negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S., i quantitativi dei manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifici da divertimento, possono essere raddoppiati allorche' sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

prodotti interamente confezionati con blister realizzato con materiale autoestinguente che impedisca la propagazione della combustione sia verso l'interno che verso l'esterno;

prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg disposti a distanza di almeno m 10 riducibili a m 5 con interposizione di materiale incombustibile;

prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza reciproca

di m 2 oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile".

1-ter: "Sino alla data indicata nel comma precedente e', altresì, possibile detenere in locali, comunicanti con l'attività commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei quali non vi è presenza di pubblico, una scorta di artifici da divertimento appartenenti alla V categoria, gruppi D ed E, in quantità complessiva non superiore a 150 kg netti, purché conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m 2 da altra merce oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile.".

2. Al secondo comma, primo periodo, le parole "entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine non ulteriormente prorogabile, del 9 febbraio 2014". "

-----  
AGGIORNAMENTO (32)

Il Decreto 20 febbraio 2013 (in G.U. 25/2/2013, n. 47) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a), b), c)) che "All'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Capitolo I, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al paragrafo 4, lettera b), l'elencazione dei prodotti contenuti nei laboratori con il corrispondente coefficiente numerico K e' sostituita dalla seguente:

"

| Materiale esplosivo  | Valore di K |
|--|-------------|
| Materie innescanti (fulminato di mercurio o d'argento secchi, azotidrati di piombo o d'argento umidi o secchi, stifnato di piombo umido o secco e loro miscele; prodotti analoghi nel comportamento)                         | 3           |
| Nitroglicerina, dinamiti a base di nitroglicerina, pentrite e T4 secchi con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili, esplosivi al clorato e perclorato ; prodotti analoghi nel comportamento. | 1           |
| Acido picrico e sue miscele  | 0,8         |
| Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; prodotti analoghi nel comportamento.  | 0,6         |
| Esplosivi costituiti prevalentemente da nitrato ammonico e Polvere nera. Polveri infumi a singola, doppia e tripla base, classificate 1.1 C(1);prodotti analoghi nel comportamento.  | 0,3         |
| Polveri infumi classificate 1.3 C e 1.4 C(1)   | 0,2         |

-----

NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C, 1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera."

2. al paragrafo 4, lettera c), l'elencazione dei prodotti contenuti nei magazzini della fabbrica con il corrispondente coefficiente numerico K e' sostituita dalla seguente:

"

| Materiale esplosivo   | Valore di K |
|---|-------------|
| Nitroglicerina.   | 3           |
| Detonatori e capsule al fulminato di mercurio o all'azoturo di piombo ed argento; prodotti analoghi nel comportamento.  | 1,5         |
| Dinamiti a base di nitroglicerina. Balistiti in polvere o in grani tanto minuti da servire per inneschi; esplosivi al clorato e perclorato; Pentrite e T4 con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; bombe chiuse senza il detonatore primario; acido picrico e sue miscele; prodotti analoghi nel comportamento.                        | 0,5         |
| Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili (se allo stato secco); esplosivi risultanti da miscele di nitrati con o senza tritolo. Polvere nera; esplosivi della prima categoria in genere fra cui polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.1 C(1); prodotti analoghi nel comportamento. | 0,4         |
| Polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C(1); prodotti analoghi nel comportamento.  | 0,3         |

-----

NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C, 1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi

diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera."

b) al Capitolo III, paragrafo 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

«E' anche permesso l'impianto di depositi per quantita' superiore ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno di 100 m da locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti riducibili alla meta' in presenza di terrapieni o muri tagliafuoco. Il carico massimo di polveri in tal caso verra' determinato applicando i criteri indicati al precedente Cap. I, paragrafo 4., lettera c). Fermo restando il rispetto del quantitativo massimo di 20.000 Kg prescritto per ciascun magazzino di fabbrica, in detto deposito le polveri dovranno essere conservate nei loro contenitori originali di tipo approvato nel rispetto dei corretti criteri di stivaggio indicati nell'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2001»;

c) al Capitolo IV, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al paragrafo 2. (Depositi di fabbrica), comma 3, la Tabella e' sostituita dalla seguente:

#### Parte di provvedimento in formato grafico

2. al paragrafo 4, lettera a), alinea, le parole «strade pubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che risulta dai seguenti prospetti fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6:» sono sostituite dalle seguenti: «strade pubbliche e simili, deve essere quella che risulta dalla applicazione dei criteri indicati al precedente paragrafo 2. - (Depositi di fabbrica).» ed i relativi prospetti sono soppressi".

-----

#### AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 16 agosto 2016 (in G.U. 03/10/2016, n. 231) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "Al Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) polveri da lancio della I categoria»;

2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) manufatti della IV categoria, ad eccezione di quelli destinati a persone con conoscenze specialistiche, nonche' della V categoria.»;

b) all'art. 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) fino a complessivi 50 kg netti di polveri da lancio appartenenti alla I categoria, cosi' suddivisi:

25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 2;

25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);

oppure, in caso di rinuncia ai 50 kg netti di polveri da lancio:

fino a complessivi 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b);

in alternativa, si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati)»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1, lettera c) del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal presente decreto, relative ai manufatti di IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche, si applicano a decorrere dal 5 luglio 2017".

#### Allegato C

#### Parte di provvedimento in formato grafico

(8a) (25) (28) **((29))**

-----  
AGGIORNAMENTO (8a)

Il Decreto Ministeriale 23 gennaio 1974 (in G.U. 02/02/1974, n. 31) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I numeri 4) e 6) del capitolo I dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono modificati come segue:

4) Si possono concedere licenze permanenti di trasporto per esplosivi di 1a, 2a, 3a e 4a categoria in conformita' dell'art. 51 della legge, quando sia il mittente che il destinatario risultino provvisti di licenza di deposito o di vendita.

La licenza permanente abilita a piu' trasporti per il periodo della sua validita'.

6) Nelle licenze permanenti per trasporti periodici o continuativi di esplosivi della 1a categoria (a scopo di rifornimento degli esercizi di vendita) dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validita' della licenza stessa; periodo che non deve protrarsi oltre l'anno solare, salve le successive rinnovazioni.

Quando si tratti invece di rifornimento di qualsivoglia esplosivo di altre categorie dai depositi di fabbrica e dai depositi di vendita a depositi di fabbrica o di vendita od a depositi di consumo o giornalieri autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, la licenza permanente di trasporto puo' avere la validita' massima di tre mesi, salve le successive rinnovazioni.

La validita' della licenza per il trasporto di esplosivi da depositi di fabbrica e di vendita a depositi di consumo o giornalieri, autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, non potra' comunque eccedere il termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di deposito di consumo temporaneo o giornaliero.

Dei singoli trasporti riguardanti i rifornimenti dei depositi di fabbrica o di vendita di esplosivi di 2a e 3a categoria, il titolare della licenza del deposito di partenza deve dare avviso al questore almeno due giorni prima di ogni viaggio.

Con unico avviso possono essere notificati uno o più trasporti.

L'avviso, da compilare in carta semplice e in duplice copia, può essere presentato in questura o all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando stazione carabinieri.

Al presentatore, al momento della notificazione, sarà restituita una copia dell'avviso con il timbro dell'ufficio, per ricevuta.

Degli avvisi presentati gli uffici di pubblica sicurezza od i comandi stazione carabinieri informeranno immediatamente la questura o le questure competenti per territorio per gli eventuali, ulteriori provvedimenti.

Nel silenzio dell'autorità di pubblica sicurezza il nulla osta deve ritenersi acquisito e si può dare corso alla spedizione.

In relazione a situazioni particolari o di emergenza il questore può non prendere atto dell'avviso o dettare specifiche prescrizioni oltre quelle già eventualmente imposte con la licenza a salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità secondo le disposizioni di cui al seguente punto 7).

Il titolare della licenza del deposito di partenza, quando si tratta di esplosivi di 2a e 3a categoria, deve dare comunicazione al questore di ogni variazione al programma della spedizione con le modalità stabilite per l'avviso di trasporto".

-----

#### AGGIORNAMENTO (25)

Il Decreto 19 settembre 2002, n. 272 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il capitolo II dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

"Capitolo II (Norme generali da osservarsi "per il trasporto di esplosivi). - Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R. , per ferrovia "R.I.D. , per via aerea "I.C.A.O. , per mare "I.M.O e nelle acque interne "ADNR"."

-----

#### AGGIORNAMENTO (28)

Il Decreto 8 aprile 2010 (in G.U. 06/05/2010, n. 104) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Al Capitolo I dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4, le parole «di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria» sono sostituite dalle seguenti: «di I, II, III, IV e V categoria»;

b) al primo paragrafo del numero 6 sono apportate le seguenti modificazioni;

1) al primo periodo, le parole: «della 1<sup>a</sup> categoria» sono sostituite dalle seguenti: «delle categorie I e V, gruppo A»;

2) alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Quando la domanda di rinnovo sia stata presentata almeno tre mesi prima della scadenza del

periodo di validita', la licenza si intende comunque prorogata fino al momento del rilascio del provvedimento di rinnovo, salvo che nel frattempo sia stato adottato un provvedimento di diniego della medesima domanda.»".

-----  
AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 9 agosto 2011 (in G.U. 26/08/2011, n. 198) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Al capitolo I dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4, al primo periodo, le parole «di deposito o di vendita» sono sostituite dalle parole «di deposito di fabbrica o di deposito di vendita»;

b) al numero 4, al secondo periodo, dopo le parole «la licenza permanente» sono inserite le parole «ha validita' di un anno e»; c) al numero 6, primo paragrafo, le parole «delle categorie I e V gruppo A» sono sostituite dalle parole «delle categorie I, IV e V, gruppo A e gruppo C»;

d) al numero 6, secondo paragrafo, le parole: «a depositi di fabbrica o di vendita od» sono soppresse".

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

Tavole

Parte di provvedimento in formato grafico

Modelli

Parte di provvedimento in formato grafico

**((10))**

-----  
AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 16 febbraio 1987 (in G.U. 17/03/1987, n. 63) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La dicitura «Il Questore» apposta in calce al modello 9 di cui all'allegato E del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza relativo al libretto personale per licenza di porto d'armi e' sostituita con la dicitura «Il Prefetto»".

.....